**Sezione I - Della illecita concorrenza**  
  
17 - Configurano distinte fattispecie di illecita concorrenza conformemente a quanto previsto dall'articolo 147 della Legge Notarile ed a titolo esemplificativo - i seguenti comportamenti:  
  
a) la irregolare documentazione della prestazione nella quale ad esempio rientrano:  
• la mancata e documentata specificazione di anticipazioni, onorari, diritti e compensi;  
• la omissione o la emissione irregolare di fatture a fronte di prestazioni rese;  
• l'annotazione a repertorio di onorari minori o ridotti rispetto a quelli che devono essere indicati in base alla natura dell'atto;  
• l'omessa annotazione di alcune specie di atti in difformità dalle indicazioni degli organi di categoria;  
  
b) il servirsi dell'opera di procacciatori di clienti o l'utilizzazione di situazioni equivalenti. La fattispecie si realizza per la presenza congiunta:  
• dell'opera di un terzo (procacciatore) che induca persone a scegliere un determinato Notaio;  
• di un atteggiamento attivo del Notaio mediante conferimento al procacciatore dell'incarico, anche a titolo non oneroso, di procurargli clienti.  
Sono elementi che a titolo esemplificativo denotano il possibile realizzarsi della fattispecie:  
• la concentrazione su uno stesso Notaio di designazioni relative a gruppi di atti riconducibili ad una medesima fonte (es.: agenzie, banche, enti, ecc.);  
• l'inserimento del nome del Notaio in moduli o formulari predisposti;  
• la collaborazione di dipendenti di Enti o Uffici il cui contatto con il pubblico possa favorire forme di procacciamento di clienti.  
L'altra fattispecie prevista, della utilizzazione di situazioni equivalenti, può verificarsi nel caso di preesistenza di aggregati di potenziale clientela e di fattivo comportamento del Notaio per accaparrarli. In questi casi l'esistenza dell'accordo tra procacciatore e Notaio, necessaria per configurare la fattispecie, è già per sé dimostrata dal subingresso del Notaio nella situazione precostituita. Vi possono rientrare, a titolo esemplificativo:  
• la c.d. "rilevazione onerosa di studio notarile";  
• il periodico e continuativo svolgimento di prestazioni presso organizzazioni o studi di professionisti;  
• la utilizzazione di organismi rappresentativi di altre categorie con offerta di prestazioni di assistenza e consulenza;  
  
c) l'esecuzione delle prestazioni secondo sistematici comportamenti frettolosi o compiacenti. La fattispecie si realizza in presenza di comportamenti non adeguati alla diligenza del professionista avveduto e scrupoloso, cui il Notaio è tenuto nella esecuzione della prestazione, se da essi derivano fenomeni di accaparramento in favore del Notaio negligente. La varietà delle forme che possono assumere la frettolosità o compiacenza dei comportamenti non consente una elencazione, sia pure esemplificativa, ma soltanto la segnalazione di alcuni casi-tipo ricavati dalla esperienza notarile e dalla giurisprudenza:  
• mancata indagine sui poteri di rappresentanza, sulla legittimazione delle parti e sul rispetto delle norme del diritto di famiglia;  
• utilizzazione della clausola di esonero da responsabilità;  
• omissione di comportamenti cui si è tenuti personalmente (in ordine ad es. alla identità e all'indagine sulla volontà delle parti);  
• offerta di servizi non rientranti nel normale esercizio dell'attività notarile (ad es. finanziamenti e anticipazioni di somme);  
• particolari assistenze e garanzie di speditezza ed esito favorevole di pratiche presso uffici fiscali, banche, enti pubblici e simili;  
• rinuncia a richiedere la documentazione dovuta per legge o comunemente ritenuta necessaria (ad es. catastale, urbanistica) per il compiuto ricevimento dell'atto;  
• l'utilizzazione dell'ufficio secondario nelle condizioni indicate nell'articolo 16.

**Sezione II - Della pubblicità**  
  
18 - Nell'interesse collettivo, è consentita la pubblicità informativa, improntata alla sobrietà, concernente dati personali attinenti l'attività e situazioni ed elementi organizzativi fondati su dati obiettivi e verificabili, nel rispetto dell'indipendenza, della dignità e della integrità della funzione pubblica nonché del segreto professionale.   
È vietata la pubblicità ingannevole, comunque attuata.  
Costituisce, comunque, pubblicità ingannevole la diffusione di messaggi autoreferenziali che riguardino il possesso di competenze o esperienze attinenti al normale bagaglio culturale e giuridico del Notaio.  
  
19 - Agli effetti dell'articolo 18, possono essere diffusi dati personali, obiettivi e verificabili, quali, a titolo esemplificativo, quelli relativi a:  
• titoli di studio e professionali legalmente riconosciuti;  
• docenza universitaria o in scuole di formazione;  
• frequenza di master o corsi di specializzazione o perfezionamento in ambito giuridico;  
• svolgimento di conferenze in convegni giuridici;  
• pubblicazioni giuridiche;  
• conseguimento dei crediti formativi previsti;  
• incarichi in organismi ufficiali del notariato;  
• partecipazione ad enti associativi senza scopo di lucro.  
È ammessa inoltre quale pubblicità informativa quella relativa a:  
• disponibilità di lavoro in determinati giorni ed ore;  
• struttura organizzativa dello studio;  
• ubicazione e modalità di accesso allo studio;  
• conoscenza da parte del notaio o del personale di studio di determinate lingue straniere.  
L'informativa circa il compenso e i costi complessivi della prestazione deve rispondere a criteri di trasparenza e veridicità, specificando analiticamente spese, anticipazioni, onorari, diritti e compensi.   
A tutela del cliente i Consigli Notarili Distrettuali vigilano sul rispetto dei suddetti criteri.  
  
20 - Nel rispetto della funzione pubblica (e del prestigio e del decoro della categoria) (e per colmare asimmetrie informative), è consentito al Notaio pubblicizzare i dati di cui all'art. 18 con ogni mezzo di comunicazione come ad esempio:  
  
1. targhe da esporsi all'esterno dello studio e/o dell'eventuale ufficio secondario;  
2. rubriche, anche telefoniche;  
3. carta intestata;  
4. siti internet.  
  
21 - La partecipazione o collaborazione a trasmissioni o rubriche radio-televisive o giornalistiche, anche in forma di intervista nonché a iniziative e/o manifestazioni culturali, sportive, e, comunque, aperte al pubblico (pur se comporta indirettamente occasione di notorietà professionale attraverso i mezzi di comunicazione di massa), non deve costituire strumento per la diffusione di dati pubblicitari diversi da quelli previsti dall'art. 18 e, per le circostanze di svolgimento, per l'immagine generale che si offre della figura del Notaio e per la qualità e l'attendibilità dell'informazione, non deve ledere il prestigio ed il decoro della categoria.